

CAMERA DEI DEPUTATI N. 868

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALTISSIMO, BATTISTUZZI, PATUELLI, BIONDI,
RAFFAELE COSTA, MARCUCCI, SGARBI**

Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 27 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Il sistema elettorale per il Senato della Repubblica presenta notevoli limiti ed inconvenienti.

In primo luogo, è troppo simile a quello della Camera dei deputati, riducendo così il significato razionale del bicameralismo nel nostro ordinamento, bicameralismo di cui i proponenti ribadiscono l'utilità se però è accompagnato da una differenziazione del sistema elettorale e delle funzioni tra i due rami del Parlamento.

In secondo luogo, il sistema elettorale attuale nella sua articolazione concreta rende poco diretto e intellegibile il rapporto tra elettori ed eletti e consente margini di potere eccessivi ai partiti nei confronti dei candidati.

Per cambiare questa situazione si propone, in stretta connessione con la riforma

elettorale della Camera dei deputati, un sistema di elezione dei senatori articolato su tre fasce e che consenta di dare un'adeguata rappresentanza alle istanze regionali nonché di dare una risposta alle esigenze di rappresentanza proporzionalistica.

In sostanza proponiamo che i 315 senatori siano eletti per un terzo dai consigli regionali, garantendo la presenza delle minoranze, sul modello della elezione dei delegati regionali per la elezione del Presidente della Repubblica e riprendendo in parte l'ipotesi già avanzata nel primo progetto di Costituzione durante i lavori dell'Assemblea costituente.

In questo modo il Senato potrà essere realmente, almeno in parte, una sorta di Camera delle regioni costituendo così un importante momento di raccordo istituzio-

nale delle regioni medesime con il potere legislativo e differenziandosi in modo significativo dall'altro ramo del Parlamento.

2. — Un terzo dei senatori (105) dovranno essere invece eletti in altrettanti collegi uninominali in un solo turno al fine di garantire una corrispondenza diretta degli orientamenti prevalenti degli elettori dei singoli collegi con gli orientamenti degli eletti.

Questi 105 collegi saranno delimitati con modalità analoghe a quelle previste per i collegi della Camera, dovranno quindi essere fra loro equivalenti come popolazione, omogenei dal punto di vista socio-economico e, possibilmente, avere continuità territoriale nonché essere possibilmente iscritti nel territorio di una singola regione; in questa elezione in unico turno risulteranno eletti nei singoli collegi i candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti validi.

3. — Un terzo dei senatori sarà, infine, eletto con la proporzionale pura in un collegio unico nazionale in ragione proporzionale dei voti ottenuti dai singoli candidati che si sono presentati con lo stesso contrassegno in almeno tre collegi.

Al riguardo, si fa presente che i candidati nei singoli collegi uninominali potranno fare riferimento ad un contrassegno partitico o di un raggruppamento politico.

Ad ogni gruppo di candidati saranno attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nel totale di voti ottenuti dai candidati del gruppo stesso previa detrazione dei seggi già assegnati nei collegi uninominali ai

candidati dello stesso gruppo. I seggi che rimanessero ancora da attribuire saranno assegnati nell'ordine ai gruppi per i quali la divisione ha dato i maggiori resti.

Nell'ambito dei vari gruppi i seggi saranno attribuiti ai candidati che nei rispettivi collegi abbiano riportato la maggiore percentuale dei voti, esclusi quelli già eletti nei collegi uninominali. Questa terza fascia del sistema elettorale consente di dare una rappresentanza in Parlamento anche ai gruppi minori, sia pure di una qualche consistenza e che siano rimasti esclusi sia dagli altri due terzi del Senato e sia dalla Camera dei deputati.

In tal modo, si prevede l'introduzione di una valida valvola di sicurezza che consenta l'ingresso nelle istituzioni parlamentari di tutti i gruppi che abbiano un certo peso senza che però questo possa rappresentare un elemento di squilibrio tale da rendere difficile la stabilità delle maggioranze nel corso di ciascuna legislatura.

Questo sistema elettorale nel complesso consentirebbe di dare uno spazio adeguato alle istanze regionali e di assicurare un ampio rispetto del criterio proporzionalistico per controbilanciare il più spiccatamente maggioritario sistema elettorale che gli stessi proponenti avanzano per la Camera dei deputati.

4. — Il progetto di legge è articolato sotto forma di modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, che regola, attualmente, l'elezione del Senato della Repubblica, restando ovviamente ferme tutte quelle parti della legge predetta che sono compatibili con la presente iniziativa legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Senato della Repubblica è composto da 315 membri elettivi di cui un terzo eletto dai consigli regionali e due terzi eletti con suffragio universale diretto ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. I 105 senatori eletti dai consigli regionali sono suddivisi tra le regioni in proporzione alla popolazione iscritta nelle liste elettorali di ciascuna regione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, garantendo l'assegnazione di almeno tre senatori per ciascuna regione; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.

2. I consigli regionali procedono alla elezione dei senatori ad essi attribuiti assicurando la rappresentanza delle minoranze.

3. Le elezioni di cui al comma 2 sono effettuate nello stesso giorno di inizio delle votazioni per la elezione a suffragio diretto dei due terzi dei membri elettivi del Senato.

4. I presidenti delle assemblee regionali proclamano senatori gli eletti delle rispettive assemblee e ne danno immediata comunicazione alla segreteria del Senato ».

ART. 3.

1. L'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Dei 210 senatori eletti a suffragio universale diretto, la metà è eletta in 105 collegi uninominali a maggioranza semplice e i restanti 105, in un collegio unico nazionale con il sistema proporzionale.

2. Per la elezione dei 105 senatori nei collegi uninominali, il territorio della Repubblica è diviso in altrettante circoscrizioni senatoriali.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e previa approvazione del Consiglio dei ministri, è effettuata la ripartizione del territorio della Repubblica in collegi uninominali nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) ciascun collegio elettorale deve comprendere una popolazione che non si discosti oltre il 5 per cento dalla media nazionale che si ottiene dividendo la popolazione rilevata nell'ultimo censimento generale per il numero dei collegi;

b) ogni collegio deve essere iscritto nei confini di una regione; sono ammesse deroghe solo nella misura indispensabile per il rispetto di quanto previsto alla lettera a);

c) il territorio delle circoscrizioni uninominali deve essere continuo, salvo nel caso che comprenda piccole isole;

d) i confini del collegio devono coincidere nei limiti del possibile con quelli di comuni e province;

e) ogni collegio deve possibilmente rappresentare una zona omogenea sotto il profilo economico e sociale.

4. La delimitazione dei collegi uninominali è aggiornata con le stesse modalità entro un anno dall'effettuazione di ogni censimento generale della popolazione ».

ART. 4.

1. L'articolo 6 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.

ART. 5.

1. L'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Le candidature individuali nei singoli collegi uninominali sono presentate alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale del capoluogo di regione in cui è iscritto il collegio.

2. I candidati nei vari collegi uninominali possono indicare, ai fini della partecipazione al riparto dei 105 seggi in sede di collegio unico nazionale, con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno intendono contraddistinguersi, previa autorizzazione scritta ed autenticata del rappresentante del gruppo politico che ha depositato il contrassegno.

3. Ogni candidatura è sottoscritta da non meno di 500 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio senatoriale.

4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature nei collegi uninominali presentate dai partiti o gruppi politici di cui al primo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

5. L'accettazione della candidatura deve essere corredata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.

6. Le candidature devono contenere l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti per ogni gruppo di candidati che fa riferimento ad un contrassegno depositato al Ministero dell'interno o per ogni candidatura individuale ».

ART. 6.

1. Gli articoli 17 e 18 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono abrogati.

ART. 7.

1. L'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. L'ufficio elettorale regionale, costituito ai termini dell'articolo 7, somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni dei vari collegi come risultato dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto in ogni collegio uninominale della regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità di voti fra più candidati, risulta eletto il più anziano di età.

3. L'ufficio elettorale regionale dà immediata notizia della proclamazione agli interessati, alla segreteria del Senato, alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio.

4. In caso di elezione di un candidato in più di un collegio, l'opzione deve essere effettuata entro ventiquattro ore dalla proclamazione, in mancanza l'ufficio elettorale regionale procede mediante sorteggio. I seggi dei collegi uninominali rimasti non assegnati in seguito ad opzioni o sorteggi si aggiungono ai 105 da assegnare in sede di collegio unico nazionale.

5. L'ufficio elettorale regionale dà immediata notizia all'ufficio elettorale centrale delle proclamazioni dei senatori eletti nei collegi uninominali e dei risultati elettorali dei vari candidati eletti e non eletti.

6. L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte di cassazione, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione nei 105 collegi uninominali trasmessi da tutti gli uffici elettorali regionali, procede alla presenza del cancelliere e alla presenza dei

rappresentanti dei partiti o gruppi di candidati che hanno depositato i contrassegni presso il Ministero dell'interno alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati che si è avvalso del medesimo contrassegno comprendendo i voti utilizzati per l'elezione di senatori nei collegi uninominali;

b) determina la percentuale dei voti arrotondata ai centesimi che ciascun candidato ha ottenuto nel proprio collegio.

7. I restanti 105 seggi di cui al comma 1 dell'articolo 3, sono assegnati in sede di collegio unico nazionale in ragione proporzionale ai voti ottenuti dai gruppi di candidati che si sono presentati col medesimo contrassegno in almeno tre collegi, compresi i voti utilizzati per l'elezione nei collegi uninominali.

8. I seggi che rimanessero da attribuire saranno assegnati, nell'ordine, ai gruppi per i quali la divisione ha dato maggiori resti.

9. Ad ogni gruppo di candidati sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel totale dei voti ottenuti dai candidati del gruppo stesso, previa detrazione dei seggi già assegnati nei collegi uninominali ai candidati dello stesso gruppo. Se questi ultimi superano il numero dei seggi da attribuire al gruppo, restano fermi i seggi assegnati nei collegi uninominali, e si sottrae un egual numero di seggi a quelli assegnati in ragione proporzionale, detraendo quelli con i minori quozienti o resti.

10. Nell'ambito dei vari gruppi i seggi sono attribuiti ai candidati che nei rispettivi collegi abbiano riportato la maggiore percentuale di voti, esclusi i candidati già eletti nei collegi uninominali.

11. Il presidente dell'ufficio elettorale centrale, sulla base dei risultati accertati, procede alla proclamazione dei 105 senatori eletti in sede di collegio unico nazionale e ne dà immediata comunicazione alla segreteria del Senato ed agli eletti ».

ART. 8.

1. L'articolo 20 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — 1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto in duplice esemplare apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato; l'altro è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, con facoltà per tutti gli elettori di prenderne visione nei successivi 15 giorni ».

ART. 9.

1. L'articolo 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — 1. I posti di senatori elettivi che si rendono vacanti per cause sopravvenute all'elezione sono attribuiti con le seguenti modalità:

a) nel caso di senatori eletti dai consigli regionali, il consiglio regionale competente provvede ad una elezione suppletiva;

b) nel caso di senatori eletti in sede di collegi uninominali o di collegio unico nazionale il seggio è attribuito al candidato non eletto del medesimo gruppo che ha ottenuto la maggiore percentuale di voti nel proprio collegio ».